



CARENZE DISPONIBILITÀ' IDRICA

SI RICORDA

Che è tuttora vigente l'ordinanza n. 12 del 28 luglio 2009 che

ORDINA

A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai proprietari e responsabili di attività industriali, artigianali e commerciali, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti, **il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:**

- 1. E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per usi diversi per i quali sono concesse le utenze;**
- 2. E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per uso edilizio e industriale;**
- 3. E' fatto divieto di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per il lavaggio di automobili, cortili, strade, innaffiamento orti e giardini;**
- 4. E' fatto divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua per essere trasportata fuori dal centro abitato per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e potabile);**
- 5. E' fatto divieto di autorizzare il prelievo di acqua dalla propria utenza a persone non residenti per uso commerciale;**
- 6. E' fatto divieto di innestare pompe o manichette o comunque prelevare acqua con qualsiasi mezzo dalle fontanelle pubbliche e dai fontanili, per uso non potabile e, comunque, per quantità non superiori a lt. 25;**
- 7. E' fatto divieto presso le fontanelle pubbliche di lasciare liberamente scorrere l'acqua nella strada, sia prima che dopo il prelievo o lavare i recipienti prima dell'uso;**

RICORDA

Altresì che la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che la Polizia Locale rimane incaricata di verificarne il rispetto.

* * *

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Il presente provvedimento assolve anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Acuto,

IL SINDACO
Augusto Agostini